

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare Sna n° 4/2012

ACCONTI DI NOVEMBRE: IRPEF, IRES, IRAP, INPS E CEDOLARE SECCA

Il prossimo **30 novembre** scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps. Il versamento del secondo acconto calcolato secondo le regole che seguono, va versato in unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione.

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:

metodo storico

che prevede la determinazione automatica dell'acconto, sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2011;

metodo previsionale

che prevede la determinazione dell'acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d'imposta in corso (2012).

Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche coloro che non produrranno alcun tipo di reddito nel 2012 o che hanno certezza di non dover versare imposte (ad esempio perché hanno forti detrazioni o deduzioni, oppure perché hanno subito molte ritenute in relazione ai redditi che andranno a dichiarare).

È in ogni caso opportuno ricordare che, se il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2013, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza saranno dovute le sanzioni nella misura del 30%.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it


Sarà comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al **ravvedimento operoso** da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione pagando una sanzione del 3,75% oltre ad interessi pari a 2,5%.

APPROVAZIONE DEL MODELLO IMU E PROROGA – PAGAMENTO II RATA IMU

Con decreto del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni che i contribuenti devono utilizzare per comunicare a ciascun Comune le variazioni intercorse sugli immobili ubicati nel rispettivo territorio.

Composizione del modello

Il modello si presenta molto simile al precedente modello Ici:



La dichiarazione può essere resa al Comune con le seguenti modalità:

- ➔ consegna;
- ➔ spedizione per posta raccomandata in busta chiusa senza ricevuta di ritorno. Sulla busta va indicato che trattasi di dichiarazione Imu;
- ➔ invio tramite Pec.

Esoneri

Le istruzioni precisano i moltissimi esoneri dalla presentazione della dichiarazione Imu. Al riguardo occorre ricordare che:

- ➔ non si deve presentare una dichiarazione iniziale in quanto rimane valida la situazione Ici al 31/12/11. Si tratterà invece di comunicare le variazioni intercorse a decorrere dal 1/1/12. Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni è di 90 giorni da quando è intervenuto l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo;
- ➔ le istruzioni alla compilazione del modello ricordano che, in relazione agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il **30 novembre 2012** (termine prorogato dal D.L. n.174/12 rispetto al precedente termine del 30 settembre 2012), salvo il rispetto del termine di 90 giorni se lo stesso cade successivamente.

Si ricorda che il **17.12.2012** dovrà essere versato il **saldo dell'imposta IMU** dovuta con conguaglio sull'acconto, calcolato in base alle eventuali modifiche di aliquote e detrazioni approvate dai Comuni.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

DECRETO CRESCITA BIS

Il D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, rubricato “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” definito dalla stampa specializzata “**Decreto Crescita-bis**” è stato pubblicato nella G.U. n.245 del 19 ottobre 2012, S.O. n.194, ed è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Il decreto interviene, in particolar modo, sulla semplificazione di diverse procedure tramite l'introduzione di ausili tecnologici, come la Pec, utilizzata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile. Tra le disposizioni introdotte ricordiamo ***l'obbligo di attivazione della Pec per le imprese individuali che dovranno attivarsi entro il 31 dicembre 2013.***

Inoltre, nel nel Decreto Sviluppo sono contenute alcune importanti misure che interessano il **settore assicurativo**, di cui il Sindacato Nazionale Agenti vi ha già relazionato.

Segnaliamo:

- Fra le novità più interessanti spicca l'abolizione delle eventuali clausole di tacito rinnovo, ossia il rinnovo automatico dell'assicurazione R.C.A., che non potrà durare più di un anno.
- Aumenta a 10 anni la prescrizione delle assicurazioni vita “dormienti”, ossia il termine di tempo per riscattarle, al fine di garantire l'effettiva possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di decesso dell'intestatario.
- Al fine di rafforzare la concorrenza sul mercato assicurativo e di migliorare la trasparenza dei rapporti con i consumatori le compagnie dovranno obbligatoriamente offrire al pubblico, anche tramite internet, un “contratto base” nel settore della R.C.A., contenente tutte le clausole necessarie per adempiere all'obbligo di assicurazione obbligatoria e per consentire a tutti gli interessati di fare un confronto fra i diversi operatori, individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.
- Le compagnie saranno obbligate a predisporre sui propri siti web aree riservate attraverso le quali i clienti potranno verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio.
- Per favorire una maggiore concorrenza sul mercato, gli intermediari potranno collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, a patto che garantiscano “piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario. Chi svolgerà attività di collaborazione (agente-agente, agente-broker, broker-broker, agente-broker-rete bancaria/assicurativa) risponderà in solido degli eventuali danni derivanti al cliente.

Ci sono inoltre misure volte a contrastare il fenomeno delle frodi che ha generato continui rincari sul costo dell'assicurazione. In particolare, viene affidato all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Ivass) la prevenzione amministrativa delle frodi relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e l'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L'Ivass creerà un archivio informatico integrato, grazie al quale sarà più facile individuare eventuali indizi di anomalia e di possibili frodi L'Ivass dovrà segnalarle alle Autorità Giudiziarie e incentivare azioni d'indagine.

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attesa proroga dell'adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, consistente nella trasmissione telematica dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate e dell'elenco dei beni concessi in godimento da parte delle imprese al titolare, ai soci o ai loro familiari.

La scadenza dell'adempimento, originariamente fissata al 31/03/12, è stata una prima volta rinviata al 15/10/12 e, recentemente, spostata al 31/03/13 (che slitta al 2 aprile 2013, primo giorno non festivo successivo). Queste continue proroghe potrebbero far pensare ad un minore interesse del fisco per queste tematiche a causa dei numerosi dubbi ed incertezze che si presentano, facendo cessare l'allarme immediato per i soggetti interessati.

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali informazioni e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 19.11.2012

(Maurizio Borboni)

